



*Ministero della Giustizia
 Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
 Direzione Generale del Personale e della Formazione*

Prot.
 LETTERA CIRCOLARE

Roma,



PU-GDAP-1a00-22/03/2013-0106024-2013

Visto _____

AI SIGNORI DIRETTORI GENERALI
 SEDE

Roma 22-03-13
 Il Capo del Dipartimento

AL SIGNOR DIRETTORE
 DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI PENITENZIARI
 ROMA

AI SIGNORI PROVVEDITORI REGIONALI
 LORO SEDI

E. P. C.

ALL'UFFICIO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE RELAZIONI
 UFFICIO DEL CAPO DIPARTIMENTO
 SEDE

Oggetto: Protocollo d'Intesa stipulato in favore del personale dell'Amministrazione penitenziaria tra Ministero della Giustizia-Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi.

§ 1. La direttiva annuale del Signor Ministro della Giustizia ha indicato, tra le priorità per l'anno 2013, l'obiettivo strategico della *Valorizzazione delle Risorse Umane*, da realizzarsi anche perseguendo *misure indirizzate al benessere organizzativo e al contenimento del disagio e del rischio burn out del personale*.

L'Amministrazione ha da tempo avviato una riflessione in tale ambito, concretizzatasi con la definizione di linee di intervento diffuse alle LL.SS.II. attraverso diverse lettere circolari¹.

Questa Direzione generale ha perciò curato la predisposizione di linee di intervento comuni tra il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria ed il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, in base alle quali, il 4 marzo 2013, è stato sottoscritto un

¹Da ultimo, lettera circolare 6 febbraio 2009, n. GDAP 49427.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale e della Formazione

Protocollo d'Intesa fra le due parti. Esso si propone di rafforzare le attività di assistenza e protezione sociale in favore del personale e delle loro famiglie, ampliando l'offerta organica e qualificata delle prestazioni psicologiche e psicoterapeutiche su tutto il territorio nazionale e di offrire l'opportunità di affrontare e risolvere problematiche riguardanti la sfera psicologica ed i livelli di qualità di vita del personale dell'Amministrazione.

§ 2. Il Protocollo ha per oggetto l'individuazione - da parte del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi e d'intesa con gli Ordini territoriali - di psicologi e psicoterapeuti al fine di fornire, nel quadro di apposita convenzione, prestazioni professionali ai dipendenti dell'Amministrazione penitenziaria, in servizio e in congedo, e ai loro familiari².

Le prestazioni saranno erogate dai professionisti iscritti dell'Albo degli Psicologi con una formazione specifica nella consulenza familiare, di coppia e dell'età evolutiva e dagli specialisti autorizzati all'esercizio dell'attività psicoterapeutica.

Le tariffe verranno così determinate:

- primo incontro: gratuito;
- prestazioni successive: applicazione di una riduzione del 20% sulla tariffa adottata dal singolo professionista.

L'elenco degli psicologi convenzionati sarà pubblicato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi sul proprio sito internet *www.psy.it* e presso le sedi di ogni Ordine territoriale.

§ 3. Sempre nell'ambito del Protocollo d'Intesa, il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi è impegnato a promuovere, periodicamente e compatibilmente con le risorse degli Ordini territoriali, l'organizzazione convegni e conferenze divulgative in favore del personale dell'Amministrazione nelle materie attinenti al benessere psico-sociale e alla prevenzione del disagio lavorativo.

Le dette iniziative potranno essere promosse anche su impulso dei Signori Provveditori ed essere svolte - a titolo gratuito - dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli

² Da intendersi in forma estensiva, ricompresi perciò i conviventi.



*Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e della Formazione*

Psicologi presso strutture dell'Amministrazione messe a disposizione dai Provveditori di riferimento.

A tale riguardo sarà utile ricevere dai Signori Provveditori notizie circa le iniziative effettivamente attuate unitamente a pareri, e riscontri sulla loro efficacia ed utilità.

§ 4. I Signori Provveditori vorranno cortesemente diramare la presente alle dipendenti articolazioni sottolineando, nell'occasione, che l'iniziativa in argomento è diretta a tutto il personale dipendente dell'Amministrazione, indipendentemente dal regime pubblicistico o privatistico a fondamento del rapporto di lavoro.

L'Ufficio del Capo del Dipartimento, con pari cortesia, si compiacerà di diramarle agli Uffici afferenti.

Ulteriori note informative saranno divulgate da questa Direzione generale sull'area intranet del portale "www.giustizia.it" e sul sito internet "www.polizia-penitenziaria.it".

Nel ringraziare per la consueta collaborazione, si rinnovano le espressioni della migliore considerazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Riccardo Turrini Vita



Protocollo d'Intesa

tra

Il Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

e

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi

Il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, ed il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi,

PREMESSO CHE

il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Direzione Generale del Personale e della Formazione, intende, nell'ambito delle iniziative destinate a favorire il benessere del personale:

- rafforzare le attività di assistenza e protezione sociale realizzate dall'Amministrazione nei confronti degli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria;
- ampliare l'offerta organica e qualificata delle prestazioni psicologiche e psicoterapeutiche su tutto il territorio nazionale al personale dipendente dell'Amministrazione ed ai loro familiari;
- favorire l'opportunità di affrontare e risolvere problematiche riguardanti la sfera psicologica per accrescere la qualità della vita personale;

CONSIDERATO CHE

il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi (di seguito denominato C.N.O.P.), istituito con legge 18 febbraio 1989, n. 56:

- "cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione relativamente alle questioni di rilevanza nazionale" (art. 28, comma 6, lett. d), legge 18 febbraio 1989, n. 56);
- promuove la professione di psicologo e svolge azione di tutela degli iscritti e degli utenti attraverso l'osservanza del codice deontologico;
- ritiene indispensabile promuovere la professione di psicologo presso aziende, enti e istituzioni pubbliche e private perché possano avvalersi del contributo dello psicologo per lo sviluppo e la promozione del benessere e della salute;

OSSERVATO CHE

il C.N.O.P. ha, altresì, il compito di promuovere ogni iniziativa affinché gli Ordini Regionali e Provinciali possano svolgere attività di indirizzo e di coordinamento nei riguardi dei propri iscritti, al fine di qualificare l'intervento dei professionisti nelle loro rispettive attività;

tutto ciò premesso e considerato,

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

il C.N.O.P., d'intesa con gli Ordini territoriali, si impegna ad individuare psicologi e psicoterapeuti al fine di fornire le prestazioni professionali, di seguito specificate, a favore dei dipendenti dell'Amministrazione Penitenziaria - in servizio ed in congedo - e dei loro familiari (di seguito beneficiari), da interpretarsi in forma estensiva sottintendendo anche i conviventi.

Articolo 2

Le prestazioni saranno erogate dagli psicologi iscritti alla "sezione A" dell'Albo degli Psicologi, con una formazione specifica nella consulenza familiare, di coppia e dell'età evolutiva e dagli psicologi autorizzati all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, ai sensi degli art. 3 e 35 della citata legge n.56 del 1989, che manifestano la volontà di aderire al presente Protocollo d'Intesa. Il C.N.O.P. si impegna a pubblicare l'apposito elenco sul proprio sito internet "www.psy.it" e presso le sedi di ogni Ordine territoriale dove saranno predisposti gli elenchi.

Articolo 3

Le prestazioni oggetto del presente Protocollo d'Intesa sono quelle indicate nel nomenclatore, approvato dal Consiglio Superiore di Sanità.

Le prestazioni verranno determinate secondo le seguenti condizioni:

- primo incontro: gratuito;
- le prestazioni successive: verrà applicata una riduzione del 20% sulla tariffa adottata dal singolo professionista.

Articolo 4

Il C.N.O.P. si impegna a promuovere periodicamente, compatibilmente con le risorse degli Ordini territoriali, di concerto con il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Direzione Generale del Personale e della Formazione, e d'intesa con gli Ordini territoriali, l'organizzazione di giornate divulgative attraverso convegni o conferenze a favore del personale dell'Amministrazione, su temi correlati all'ambito del benessere del personale. Tali iniziative saranno promosse dai Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria e svolte - a titolo gratuito - dal C.N.O.P., presso le strutture dell'Amministrazione Penitenziaria che saranno, nell'occasione, messe a disposizione.

Articolo 5

Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, a cura della Direzione Generale del Personale e della Formazione, si impegna a favorire l'informazione sulle iniziative oggetto della predetta Convenzione divulgando sull'area intranet del portale "www.giustizia.it" e sul sito internet "www.polizia-penitenziaria.it" l'elenco dei professionisti che, presso ogni Ordine Regionale degli Psicologi, aderiscono alla presente iniziativa, nonché le relative prestazioni.

Esclusivamente per le finalità divulgative del presente accordo, il C.N.O.P. autorizza l'uso del proprio logo. Altre forme di uso dovranno essere espressamente autorizzate dal C.N.O.P.

Articolo 6

Il C.N.O.P. si impegna, nel rispetto del diritto alla riservatezza dei beneficiari, a comunicare gli indici, esclusivamente numerici ed in forma anonima, delle adesioni alle prestazioni fornite in virtù del presente Protocollo, a richiesta del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, che ne curerà la valutazione, con l'obiettivo di migliorare la qualità del servizio in base alle necessità emergenti sul territorio.

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati personali forniti al C.N.O.P. saranno trattati:

- per l'erogazione delle prestazioni;
- per adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.

Il Titolare del trattamento è il C.N.O.P.

In qualsiasi momento il beneficiario potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del Codice Privacy scrivendo all'indirizzo e-mail: info@psy.it.

Articolo 7

Le parti auspicano che il presente atto costituisca l'avvio di una collaborazione tra gli Enti firmatari, che possa accrescersi con ulteriori accordi bilaterali collegati al protocollo e disciplinare.

Articolo 8

Il presente Protocollo d'Intesa entrerà in vigore dalla data di sottoscrizione ed avrà durata di due anni, rinnovabile attraverso l'adozione di formale provvedimento.

Fatto in Roma, il 26.03.2013

Consiglio Nazionale
dell'Ordine degli Psicologi

Il Presidente
Giuseppe Luigi Palma
CONSIGLIO NAZIONALE


Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria



Il Capo del Dipartimento
Giovanni Tamburino



